

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Personale direttivo e docente degli Istituti d'istruzione secondaria).

Il personale contemplato dalla presente legge si distingue, in rapporto alle funzioni che esercita negli Istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e di avviamento professionale, in direttivo e docente.

Il personale direttivo è costituito dai presidi; quello docente dai professori e dagli insegnanti tecnici pratici.

Gli Istituti di cui al primo comma sono denominati, quando occorra indicarli complessivamente, Istituti di istruzione secondaria.

ART. 2.

(Libertà di insegnamento).

I docenti hanno libertà d'insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi.

Essi sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza religiosa e morale dell'alunno.

Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

TITOLO II.

DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I.

CONCORSI E NOMINE

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

L'accesso ai ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria di ogni tipo e grado è riservato ai vincitori di pubblici concorsi per esami e per titoli.

Indipendentemente dalla procedura del concorso possono essere disposte nomine in ruolo nei soli casi e alle condizioni stabilite dalle norme in vigore.

ART. 4.

(Bando di concorso).

I concorsi sono indetti, per un numero determinato di posti, con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

È in facoltà dell'Amministrazione di mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto che indice i concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando.

ART. 5.

(Requisiti di ammissione ai concorsi).

Ai concorsi possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) titolo legale di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento delle discipline o del gruppo di discipline costituenti le cattedre da conferire;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento. È in facoltà dell'Amministrazione sottoporre i vincitori a visita sanitaria di controllo;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 o, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra e categorie ad essi assimilate, a 45 anni, secondo le vigenti disposizioni e salve, in ogni caso, le deroghe previste dall'articolo seguente.

I ciechi, in possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, possono partecipare, senza alcun limite di età, ai concorsi per il conferimento delle cattedre di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 12.

I requisiti prescritti per accedere ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 6.

(Deroghe al requisito dell'età).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Istituti di istruzione

secondaria statali o pareggiati in attesa di nomina in ruolo;

b) impiegati civili statali di ruolo.

Ai concorsi sono ammessi, inoltre, anche se abbiano superato i limiti di età, coloro che:

c) abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria quando il servizio stesso sia riscattabile o ricongiungibile agli effetti della pensione e la sua durata non sia inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o di 45 anni;

d) siano ufficiali della Marina militare e aspirino a partecipare a concorsi a cattedre di Istituti nautici statali ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

Il servizio prestato in qualità di assistente universitario dà titolo ad elevazione dell'età massima nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

ART. 7.

(Esclusione dai concorsi).

L'esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti dai precedenti articoli e con decreto motivato del Ministro.

In ogni caso non possono partecipare ai concorsi:

1°) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o, se trattasi di minori degli anni 21, siano incorsi in una delle cause che comportano l'esclusione dall'elettorato stesso;

2°) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'ufficio di insegnante in qualunque ordine di scuole o dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

3°) coloro che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o in quella della radiazione dall'albo degli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento e coloro che siano incorsi nella sospensione dall'albo degli insegnanti non possono partecipare ai concorsi per tutta la durata della sanzione.

ART. 8.

(Norme regolamentari - Programmi di esame).

Il regolamento determina le classi di concorso, le cattedre alle quali ciascuna di esse dà accesso. i titoli di abilitazione neces-

sari per l'ammissione, i voti da riservare alle prove di esame e alla valutazione dei titoli e stabilisce le norme concernenti la composizione delle Commissioni giudicatrici, le prove di esame e lo svolgimento dei concorsi.

I programmi di esame sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 9.

(Svolgimento delle prove).

Le sedi nelle quali si svolgono le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali sono stabilite dal decreto che indice i concorsi.

Il diario delle prove scritte è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 20 giorni prima dell'inizio di esse.

L'avviso per la presentazione alle prove pratiche e orali, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche, deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerle.

ART. 10.

(Adempimenti della Commissione).

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti fra le singole prove di esame e determina il punteggio da assegnare ai titoli per le categorie e nei limiti stabiliti in apposita tabella annessa al regolamento di cui al primo comma dell'articolo 8.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e pratiche la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della Commissione.

ART. 11.

(Formazione delle graduatorie).

Al termine delle operazioni di esame la Commissione compila tre graduatorie:

dei vincitori;

degli ex combattenti e categorie assimilate;

degli idonei.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato almeno i sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte, grafica o pratica ed orale con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti, nei limiti di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve stabilite dalle leggi vigenti in favore di determinate categorie.

Nella graduatoria degli ex combattenti e categorie assimilate sono inclusi, in ordine di merito e senza limite di posti, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, e che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria degli idonei sono designati in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori né in quella degli ex combattenti.

L'ordine di merito, agli effetti della collocazione nelle graduatorie di cui ai precedenti commi, è determinato dalla somma dei voti ottenuti da ciascun concorrente nelle prove di esame e di quelli ottenuti all'atto della valutazione dei titoli.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni che regolano l'accesso alle carriere degli impiegati civili dello Stato.

ART. 12.

(Approvazione e pubblicazione delle graduatorie).

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con proprio decreto le graduatorie.

Le graduatorie sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione e dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

ART. 13.

(Nomine e assegnazione della sede).

Le nomine sono disposte secondo l'ordine della graduatoria.

L'assegnazione della sede è fatta d'ufficio tenendo conto dell'ordine di collocazione in graduatoria.

I concorrenti compresi nella graduatoria riservata agli ex combattenti e categorie assimilate hanno diritto alla nomina in ruolo fino all'esaurimento della graduatoria stessa. Essi sono nominati dopo che tutti i vincitori abbiano ricevuto la nomina, sempreché alcuni dei posti messi a concorso si siano resi disponibili o vi siano altri posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

I concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei possono essere nominati nel solo caso che si rendano disponibili, entro il 30 giugno successivo alla nomina dei vincitori, alcuni dei posti messi a concorso e sempreché gli ex combattenti e categorie assimilate compresi nella relativa graduatoria, possano essere sistemati in altri posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.

In ogni caso, per i posti che si rendano vacanti dopo il 1° ottobre le nomine non possono essere disposte che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 14.

(Decadenza dalla nomina).

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade dalla nomina. Decade altresì dalla nomina il vincitore che rifiuti la sede assegnatagli, che subordini l'accettazione di essa ad una qualsiasi condizione o che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nella sede assegnatagli nel giorno stabilito nella comunicazione della nomina.

ART. 15.

(Decorrenza della nomina).

Le nomine sono disposte con decreto ministeriale ed hanno effetto dal 1° ottobre successivo alla data del decreto stesso.

Gli effetti economici della nomina decorrono dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle concernenti l'assegnazione della sede e la decadenza dalla nomina, si applicano anche a coloro che, nei casi consentiti, sono nominati indipendentemente dalla procedura del concorso.

CAPO II.

RUOLI DEI PROFESSORI — QUALIFICHE
E PERIODO DI PROVA — GIURAMENTO
— CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI
AGGIORNAMENTO DIDATTICO

ART. 16.

(Ruoli dei professori).

I professori straordinari e ordinari sono assegnati ai ruoli *A, B, C*, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere dei professori appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono stabiliti dalla legge.

ART. 17.

(Iscrizione nei ruoli organici).

I professori di ciascun tipo di istituto sono iscritti, all'atto della nomina, nei ruoli organici corrispondenti alle rispettive discipline.

ART. 18.

(Qualifiche e periodo di prova).

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Il professore straordinario consegue la qualifica di professore ordinario dopo un periodo biennale di prova.

Se la prova non è favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio al termine o anche nel corso del biennio.

La dispensa è disposta con decreto del Ministro, previo parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Quando l'esito del biennio di prova non sia pienamente favorevole né sia tale da giustificare la dispensa dal servizio, al professore straordinario è accordato un terzo anno di prova, al termine del quale, ove non sia ritenuto meritevole di conseguire la qualifica di ordinario, il Ministro provvede ai sensi del precedente comma.

ART. 19.

*(Indennità spettante
al professore dispensato dal servizio).*

Al professore dispensato dal servizio per sfavorevole esito del periodo di prova è corrisposta, qualora non abbia diritto ad un trattamento più favorevole, una inden-

nità pari a due mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego. L'indennità è pari a tre mensilità del trattamento economico in godimento quando la dispensa sia deliberata al termine del terzo anno di prova.

ART. 20.

(Passaggio ad altro ruolo del professore straordinario).

Il professore straordinario che, per effetto di concorso, passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado o da un insegnamento all'altro di uno stesso tipo di Istituto, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento il periodo biennale di prova.

Se il passaggio comporta l'assegnazione ad un ruolo superiore a quello di provenienza, il professore consegue il trattamento economico del nuovo ruolo. Qualora la prova compiuta nel nuovo ruolo non sia favorevole, il professore è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale riprende la prova come se il passaggio non fosse avvenuto, e gli è attribuito il corrispondente trattamento economico.

ART. 21.

(Passaggio ad altro ruolo del professore ordinario).

Il professore ordinario, nei casi contemplati nel primo comma del precedente articolo, conserva la qualifica di ordinario, ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Il professore che passi dal ruolo *B* al ruolo *A* conserva, agli effetti della determinazione dello stipendio e della successiva progressione in carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza; il professore che passa dal ruolo *C* ad uno degli altri due ruoli conserva la metà della propria anzianità di ordinario.

Se la prova non è favorevole il professore è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale gli è attribuito il trattamento economico che avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

ART. 22.

(Proroga della prova).

La durata del servizio effettivamente prestato sia dal professore straordinario, sia dal professore ordinario proveniente da altro

ruolo deve, agli effetti della prova, essere non inferiore a sette mesi per ogni anno scolastico.

Quando le interruzioni, compresi i congedi straordinari, riducano la prestazione del servizio ad una durata inferiore a sette mesi, in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno.

Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il professore consegue la qualifica di ordinario con la stessa decorrenza dalla quale l'avrebbe ottenuta se non fosse intervenuta la proroga.

La disposizione del precedente comma non si applica quando la proroga del periodo di prova sia dipesa da aspettativa per motivi di famiglia o dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

ART. 23.

(Accertamento dell'esito della prova).

L'accertamento dell'esito della prova è fatto dal Ministero tenendo conto delle apposite relazioni annuali dei capi d'Istituto, dei rapporti informativi e del risultato di eventuali ispezioni didattiche.

Le relazioni debbono contenere giudizi motivati sulle qualità didattiche, sulle attitudini al mantenimento della disciplina, sul contegno e sulla diligenza del professore nell'adempimento dei doveri del suo ufficio.

ART. 24.

(Restituzione al ruolo di provenienza).

I professori straordinari e ordinari possono essere restituiti su domanda ai ruoli di provenienza. In tal caso, all'assegnazione della sede si provvede contemporaneamente ai trasferimenti per domanda e con l'osservanza dei medesimi criteri.

Il ritorno su domanda al ruolo di provenienza non è ammesso quando l'Amministrazione ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole.

Al professore restituito al ruolo di provenienza è attribuito lo stipendio che gli sarebbe spettato se non ne fosse uscito.

ART. 25.

(Promessa solenne e giuramento).

Il professore straordinario, al momento dell'assunzione in servizio, deve prestare davanti al capo dell'Istituto, e in presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica. di osservare lealmente la Costituzione

e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri inerenti al mio ufficio per il pubblico bene ».

All'atto del passaggio ad ordinario, il professore deve prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere i doveri inerenti al mio ufficio per il pubblico bene ».

Il professore che rifiuti di prestare la promessa solenne o il giuramento decade dall'impiego.

ART. 26.

(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico).

Il Ministero della pubblica istruzione cura l'organizzazione di corsi per il perfezionamento e l'aggiornamento didattico dei professori.

I corsi si svolgono preferibilmente durante i periodi di vacanza.

CAPO III.

OBBLIGHI DI SERVIZIO
DEI PROFESSORI

ART. 27.

(Obblighi d'insegnamento).

I professori hanno l'obbligo di impartire il proprio insegnamento nelle classi, anche collaterali, e secondo gli orari stabiliti dalle apposite tabelle.

I titolari delle cattedre che comportano un orario d'obbligo superiore a 18 ore settimanali di lezioni hanno diritto, per ogni ora eccedente, al compenso previsto dall'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le insegnanti del giardino d'infanzia annesso all'Istituto magistrale che prestino servizio per oltre 25 ore settimanali hanno diritto al compenso di cui al precedente comma per ogni ora eccedente la venticinquesima.

I professori sono tenuti a sostituire senza diritto a particolare compenso, anche in eccedenza ai loro normali obblighi di orario, i colleghi assenti per un periodo non superiore a sei giorni. Quando la sostituzione debba prolungarsi per un periodo di tempo superiore a sei giorni, il compenso di cui al secondo comma è dovuto per tutta la durata della sostituzione.

ART. 28.

(Doveri connessi con l'esercizio della funzione).

I professori dipendono direttamente dal capo dell'Istituto. Essi devono:

osservare puntualmente l'orario delle lezioni, le prescrizioni dell'ordinamento didattico del tipo di scuola cui appartengono e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento e con le esigenze della funzione educativa;

intervenire alle adunanze del Collegio e dei Consigli di cui fanno parte;

cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti e alle iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e le famiglie degli alunni;

partecipare ai lavori delle Commissioni di esami, delle quali siano chiamati a far parte;

mantenere il segreto di ufficio.

I professori rispondono dell'efficacia educativa e didattica del loro insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

ART. 29.

(Obbligo della residenza).

I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.

Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune vicino purché non ne risulti impedita l'attiva partecipazione alla vita della scuola.

L'autorizzazione può essere revocata nell'interesse del buon andamento della scuola.

Delle autorizzazioni accordate ai sensi del presente articolo il preside dà notizia al provveditore agli studi.

CAPO IV.

FACOLTÀ DI ESERCITARE LIBERE
PROFESSIONI — DISCIPLINA DELLE
LEZIONI PRIVATE

ART. 30.

(Professioni libere).

I professori hanno facoltà di esercitare le professioni libere consentite dalle leggi.

Il professore che eserciti all'atto della sua nomina o intenda intraprendere durante

il suo servizio di ruolo una professione libera è tenuto a farne denuncia, per via gerarchica, al Ministero.

ART. 31.

(Divieto di esercitare la libera professione).

Il Ministero vieta l'esercizio della libera professione quando il professore vi si dedichi così da essere distratto dal pieno adempimento dei propri doveri.

Il professore che, invitato ad abbandonare una professione libera, a norma del precedente comma, non l'abbandoni, decade dall'impiego.

ART. 32.

(Disciplina delle lezioni private).

Previa denuncia al proprio preside i professori possono impartire lezioni private ad estranei all'Istituto cui appartengono per non più di due ore al giorno e a non più di tre allievi insieme riuniti.

Nella denuncia il professore deve indicare il nome degli allievi e la loro provenienza; egli è tenuto, inoltre, a fornire tutti i chiarimenti che gli siano richiesti dal capo d'Istituto.

L'insegnamento privato può essere vietato dal capo d'Istituto nei singoli casi, con motivato provvedimento, quando l'interesse della scuola lo richieda.

Contro il divieto il professore può ricorrere, entro 15 giorni, al provveditore agli studi, il quale decide definitivamente.

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando trattasi di impartire lezioni per la preparazione ad esami ed a concorsi.

ART. 33.

(Divieto di impartire lezioni private e di esaminare alunni privati).

Al professore è vietato di impartire, in qualunque periodo dell'anno scolastico, lezioni private ad alunni del proprio Istituto ed a congiunti fino al secondo grado degli alunni stessi, nonché ad alunni del coniuge o di congiunti con lui conviventi che prestano servizio presso altri Istituti.

Al professore è vietato, inoltre, di giudicare in sede di pubblico esame candidati privatamente istruiti da lui, dal coniuge o da congiunti con lui conviventi.

ART. 34.

(*Sanzioni*).

Si fa luogo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 103 a carico del professore che abbia contravvenuto alle norme di cui agli articoli 32 e 33, nonché a carico del preside che abbia tollerato l'inosservanza delle norme stesse.

CAPO V.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
GLI INSEGNANTI TECNICI PRATICI

ART. 35.

(*Accesso ai ruoli*).

L'accesso ai ruoli degli insegnanti tecnici pratici è riservato ai vincitori di pubblici concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i cittadini in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 5 e dei titoli di studio previsti dal regolamento.

Ai concorsi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del capo primo del presente titolo.

ART. 36.

(*Qualifiche e classificazione*).

Gli insegnanti tecnici pratici si distinguono in straordinari e ordinari e sono distribuiti in due ruoli.

Appartengono al primo ruolo gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici, delle Scuole di magistero professionale per la donna e degli Istituti professionali; appartengono al secondo ruolo quelli delle Scuole secondarie di avviamento professionale, delle Scuole tecniche e delle Scuole professionali femminili.

Il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere degli insegnanti tecnici pratici sono stabiliti dalla legge.

ART. 37.

(*Periodo di prova. — Ruoli organici*).

Il vincitore di concorso che abbia accettato la nomina assume la qualifica di insegnante tecnico pratico straordinario ed è assegnato al primo o al secondo ruolo in relazione al tipo di scuola cui si riferisce il concorso.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'insegnante tecnico pratico straordinario consegue la qualifica di ordinario alle condizioni stabilite dalla presente legge per i professori.

All'atto della nomina gli insegnanti tecnici pratici sono iscritti nei ruoli organici corrispondenti ai rispettivi insegnamenti.

ART. 38.

(Passaggio ad altro ruolo organico.)

L'insegnante tecnico pratico straordinario che, per effetto di concorso, passi da uno ad altro Istituto o Scuola compreso tra quelli indicati dall'articolo 36 completa nel nuovo tipo di Istituto o Scuola il periodo biennale di prova e, qualora il concorso comporti il passaggio dal secondo al primo ruolo, consegue il corrispondente trattamento economico.

Qualora la prova compiuta nel nuovo tipo di Istituto o Scuola non sia favorevole, l'insegnante tecnico pratico è restituito, con l'assegnazione ad una delle sedi disponibili, al tipo di Istituto o Scuola di provenienza nel quale riprende la prova come se il passaggio non fosse avvenuto.

L'insegnante tecnico pratico ordinario, nei casi contemplati dal primo comma, conserva la qualifica di ordinario, ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova. Agli effetti della determinazione dello stipendio e della successiva progressione in carriera, egli conserva l'anzianità di ordinario acquisita nel ruolo organico di provenienza. Se la prova non è favorevole, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21.

L'insegnante tecnico pratico che passi, per effetto di concorso, ad uno dei ruoli dei professori, conserva la propria anzianità di ordinario ridotta alla metà.

ART. 39.

(Obblighi di servizio).

Il personale insegnante tecnico pratico attende all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche degli alunni, in conformità delle direttive del preside e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche e coadiuva i professori nelle esercitazioni di laboratorio e di gabinetto.

Il personale stesso provvede, inoltre, al funzionamento e alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti, secondo le direttive impar-

tite dal preside, d'intesa con i professori delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

Gli insegnanti tecnici pratici sono tenuti ad un servizio complessivo di 36 ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola o dell'Istituto lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 42 ore settimanali, con diritto, per ogni ora eccedente le 36, ad un compenso orario determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le insegnanti sono tenute ad un servizio complessivo di 30 ore settimanali con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico delle alunne fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Nei periodi di vacanza gli insegnanti e le insegnanti hanno l'obbligo di attendere ai compiti indicati nel secondo comma del presente articolo per non oltre, rispettivamente, 12 e 6 ore settimanali secondo turni stabiliti dal preside e salvo il diritto al congedo ordinario.

ART. 40.

(*Rinvio*).

Per quanto non è previsto dal presente Capo agli insegnanti tecnici pratici sono estese, in quanto applicabili, le altre norme della presente legge relative ai professori.

Agli insegnanti tecnici pratici non competono l'indennità di laboratorio ed il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente negli stessi casi in cui il compenso predetto non è corrisposto ai professori.

TITOLO III.

DEL PERSONALE DIRETTIVO

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE E FUNZIONI DEI CAPI DI ISTITUTO

ART. 41.

(*Personale direttivo*).

Il personale direttivo comprende:

a) i presidi di Liceo classico, di Liceo scientifico, di Istituto magistrale, di Istit-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tuto tecnico, di Scuola di magistero professionale per la donna e di Istituto professionale;

b) i presidi di Scuola media, di Scuola secondaria di avviamento professionale, di Scuola tecnica e di Scuola professionale femminile.

ART. 42.

(*Classificazione*).

Il personale direttivo è distribuito in due categorie: appartengono alla prima categoria i presidi degli istituti di cui alla lettera a) del precedente articolo; appartengono alla seconda categoria i presidi degli istituti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

È ammesso il passaggio dalla seconda alla prima categoria nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 55.

Il trattamento economico e di carriera dei capi Istituto è stabilito dalla legge.

ART. 43.

(*Dispensa dall'insegnamento*).

I presidi di prima categoria non hanno obbligo di insegnamento.

I presidi di seconda categoria sono dispensati dall'obbligo dell'insegnamento quando il numero degli alunni della rispettiva scuola sia superiore a duecento.

La dispensa dall'obbligo dell'insegnamento cessa quando il numero degli alunni rimanga per un biennio al disotto di duecento.

La dispensa dall'obbligo dell'insegnamento è disposta dal provveditore agli studi.

ART. 44.

(*Attribuzioni del preside*).

Il preside è il capo dell'Istituto cui è preposto e ne ha il governo didattico e disciplinare insieme con il Collegio dei professori.

Il capo dell'Istituto:

convoca e presiede il Collegio dei professori, il Consiglio di presidenza e i Consigli di classe;

promuove il coordinato svolgimento dei programmi didattici e a tal fine riunisce periodicamente i Consigli di classe;

cura che i rapporti con le famiglie degli alunni siano efficienti e continui e prende tutte le iniziative che valgono a diffondere l'estimazione della scuola e a farne un centro di vita educativa;

mantiene i rapporti con le Autorità locali e vigila sul tempestivo adempimento,

da parte delle Amministrazioni locali, dei loro obblighi verso la scuola;

vigila sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;

assicura, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta in efficienza e il funzionamento delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti scientifici;

sovrintende al buon andamento amministrativo dell'Istituto;

promuove l'incremento della cassa scolastica;

esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

I presidi degli Istituti dotati di autonomia amministrativa fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione e ne eseguono le deliberazioni.

ART. 45.

(Obbligo della residenza).

Il preside ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune in cui ha sede l'Istituto che gli è affidato.

Egli può, tuttavia, essere autorizzato di anno in anno dal provveditore agli studi a fissare la propria residenza in un comune vicino, purché ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri di ufficio.

L'autorizzazione può essere revocata nell'interesse del buon andamento della scuola.

Dell'autorizzazione accordata ai sensi del presente articolo il provveditore agli studi dà notizia al Ministero.

ART. 46.

(Vice preside).

Il preside è coadiuvato nelle sue funzioni da un vice preside, il quale è da lui nominato fra i professori di ruolo, forniti di laurea, che fanno parte del Consiglio di presidenza.

Il vice preside sostituisce il capo dell'Istituto in caso di assenza, collabora al buon andamento dell'Istituto ed esercita le attribuzioni che gli siano delegate dal preside.

Negli Istituti che abbiano un numero di classi superiore alle ventiquattro il vice preside può essere dispensato, in tutto o in parte, dall'obbligo dell'insegnamento.

La dispensa è accordata dal provveditore agli studi su proposta del preside.

ART. 47.

(Preside incaricato e supplente).

Quando in un Istituto l'ufficio direttivo sia vacante o quando il titolare di questo sia comandato o non sia in attività di servizio per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce la nomina a preside incaricato ad uno dei professori di ruolo, forniti di laurea, dell'Istituto stesso.

Il preside incaricato è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, negli stessi casi in cui il titolare non è tenuto ad insegnare.

Quando nel corso dell'anno scolastico il capo di Istituto titolare sia collocato in posizione che comporti l'assenza ininterrotta dalla scuola per un periodo superiore ad un mese, il provveditore agli studi conferisce la nomina a preside supplente al vice preside.

Quando l'interesse della scuola lo esiga in relazione alla durata, anche presunta, della assenza del titolare, il preside supplente può essere dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi indicati dal secondo comma del presente articolo.

Al preside incaricato o supplente, durante l'esercizio delle sue funzioni, è corrisposta l'indennità di direzione nella stessa misura spettante al preside titolare, escluso il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per gli Istituti di istruzione tecnica restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 31, ultimo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889.

ART. 48.

(Incarico della presidenza di scuola di primo grado).

Oltre che nel modo stabilito dal precedente articolo, l'incarico della presidenza di una scuola di primo grado avente un numero di alunni inferiori a duecento può essere conferito al preside di una scuola di sede vicina dello stesso tipo che abbia anch'essa un numero di alunni inferiore a duecento.

Nel caso previsto dal precedente comma, il preside è dispensato dall'insegnamento.

ART. 49.

(Divieto di impartire lezioni private e di esercitare libere professioni).

Ai presidi è fatto divieto di assumere incarichi di insegnamento, di dirigere altri Istituti, d'impartire lezioni private e di esercitare qualsiasi professione libera.

CAPO II.

NOMINA DI CAPI DI ISTITUTO

ART. 50.

(*Concorso*).

I presidi sono nominati in seguito a concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la preparazione culturale dei candidati e siano attinenti alla scuola e alle funzioni del preside.

Il programma del colloquio è approvato con decreto del Ministro, sentita la II Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 51.

(*Bando di concorso*).

I concorsi sono indetti con decreto ministeriale per un numero determinato di posti e si distinguono per tipi e gradi di scuola in conformità degli articoli seguenti.

Limitatamente ai concorsi per le presidenze degli Istituti tecnici industriali, degli Istituti professionali e delle Scuole tecniche industriali il decreto indica anche le sedi e le specializzazioni.

ART. 52.

(*Requisiti generali di ammissione*).

Ai concorsi per la nomina a preside sono ammessi i professori forniti di laurea che abbiano prestato effettivo servizio in qualità di ordinari, negli Istituti statali d'istruzione secondaria, per almeno sette anni, e non abbiano superato l'età di 60 anni alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi ai concorsi i professori che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore ad « ottimo ».

ART. 53.

(*Requisiti di ammissione ai concorsi per la Scuola media e per gli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale*).

Al concorso per la nomina a preside di Scuola media sono ammessi i professori dello stesso tipo di scuola che siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 52 e appartengano al ruolo *B*.

Il concorso per le presidenze di Liceo classico, di Liceo scientifico e di Istituto magistrale è unico e ad esso sono ammessi i professori dei predetti tipi di scuola che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 52 e appartengano al ruolo A.

ART. 54.

(Ammissione ai concorsi per gli Istituti e Scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale).

Ai concorsi per le presidenze degli Istituti tecnici e delle Scuole di magistero professionale per la donna sono ammessi i professori di ruolo A che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 ed appartengano ai corrispondenti Istituti e Scuole, oppure ricoprono cattedre di ruolo A di Istituti di istruzione tecnica di tipo diverso, dalle quali sia consentito il passaggio agli Istituti alla cui presidenza essi aspirano.

Ai concorsi per le presidenze delle Scuole tecniche, delle Scuole professionali femminili e delle Scuole secondarie di avviamento professionale sono ammessi i professori di ruolo B che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 e appartengano ai corrispondenti tipi di scuola, oppure ricoprono cattedre di ruolo B di scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale di tipo diverso, dalle quali sia consentito il passaggio alle scuole alla cui presidenza essi aspirano.

L'ammissione ai concorsi a posti di preside degli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici, degli Istituti professionali e delle Scuole tecniche agrarie e industriali è subordinata altresì al possesso di una delle lauree tecniche stabilite con decreto del Ministro, previo parere della II Sezione del Consiglio Superiore.

I professori di ruolo A degli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici e i professori di ruolo B delle Scuole tecniche agrarie e industriali sono ammessi rispettivamente al concorso a posti di preside degli Istituti tecnici commerciali e per geometri e al concorso a posti di preside delle Scuole tecniche commerciali, anche se ricoprono cattedre dalle quali non sia previsto il passaggio ai predetti Istituti e Scuole.

Analogamente ed alle condizioni di cui al comma precedente i professori di ruolo A degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, che siano in possesso di una delle lauree tecniche di cui al decreto sopraindicato, sono ammessi al concorso a posti di preside

negli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici, anche se ricoprono cattedre dalle quali non sia previsto il passaggio ai predetti Istituti.

ART. 55.

(Passaggio dalla seconda alla prima categoria).

Al concorso per le presidenze degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale sono ammessi i presidi di scuola media, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno quattro anni di servizio nel ruolo direttivo e abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A degli istituti medesimi.

Alle condizioni di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi a posti di preside degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e per il turismo i presidi delle Scuole tecniche commerciali e delle Scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente, i quali abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A degli Istituti medesimi.

Ai concorsi per le presidenze degli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli Istituti professionali di corrispondente indirizzo sono ammessi i presidi delle Scuole tecniche e delle Scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente purché abbiano un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano in possesso di una delle lauree tecniche di cui al terzo comma dell'articolo precedente ed abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A degli Istituti medesimi.

Ai concorsi per le presidenze degli Istituti tecnici e professionali femminili e delle Scuole di magistero professionale per la donna sono ammessi i presidi delle Scuole professionali femminili e delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile, forniti di laurea, che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo e riportato una votazione di almeno sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A degli Istituti e delle Scuole medesimi.

Agli aspiranti al passaggio di categoria non può essere conferito in nessun caso più di un quinto dei posti messi a concorso.

ART. 56.

(Svolgimento del concorso).

Il regolamento determina i titoli da valutare, i voti da riservare al colloquio e alla valutazione dei titoli e stabilisce le norme concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento del concorso.

Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 12.

ART. 57.

(Formazione delle graduatorie).

Al termine dei colloqui la Commissione procede alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso i concorrenti che abbiano riportato almeno sei decimi della votazione complessiva con non meno di sette decimi di voti riservati al colloquio.

Nella graduatoria degli idonei la Commissione include, in ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano conseguito le votazioni stabilite nel precedente comma e non siano compresi nella graduatoria dei vincitori.

A parità di merito la precedenza spetta al concorrente avente maggiore anzianità di servizio di ruolo e subordinatamente al più anziano di età.

ART. 58.

(Scelta della sede da parte dei vincitori).

I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale, escluse quelle che si siano comunque rese vacanti dopo la pubblicazione del movimento stesso.

Per gli Istituti e Scuole tecniche industriali nonché per gli Istituti professionali la scelta della sede ha luogo soltanto tra quelle messe a concorso per le diverse specializzazioni.

ART. 59.

(Nomina dei vincitori e degli idonei).

Le nomine sono disposte con decreto ministeriale ed hanno effetto dal primo ottobre successivo alla data del decreto stesso.

È in facoltà dell'Amministrazione di conferire in ordine di graduatoria, oltre i posti

messi a concorso, non più di un decimo dei posti disponibili alla data di approvazione delle graduatorie.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili per decadenza di vincitori, entro il 30 giugno successivo alla nomina dei vincitori stessi, l'Amministrazione può conferire altrettante nomine agli idonei.

In ogni caso, per i posti che si rendano vacanti dopo il primo ottobre, le nomine non possono essere disposte che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 60.

(Decadenza dalla nomina).

Il vincitore che rinunzi o che, senza giustificato motivo, non raggiunga la sede nel termine prefissogli, decade dalla nomina.

ART. 61.

(Periodo di prova).

Il preside di nuova nomina compie un biennio di prova, durante il quale è ispezionato ogni anno.

La durata della prova può essere prorogata per causa di legittimo impedimento.

Se la prova è favorevole il preside è confermato nel ruolo cui appartiene; se invece è sfavorevole è restituito al ruolo o alla categoria di provenienza.

La restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova è disposta anche prima che sia compiuto il biennio quando l'opera del preside risulti gravemente manchevole.

Contro il provvedimento indicato dai precedenti commi è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 62.

(Corsi di perfezionamento e aggiornamento).

Per favorire il perfezionamento e l'aggiornamento dei capi d'Istituto, il Ministero della pubblica istruzione cura l'organizzazione di appositi corsi da svolgersi nei periodi previsti dall'articolo 26.

ART. 63.

(Restituzione al ruolo di provenienza).

I presidi possono essere restituiti su domanda al ruolo o alla categoria di provenienza. Possono, inoltre, essere restituiti d'ufficio al ruolo dei professori.

La restituzione d'ufficio al ruolo dei professori è disposta, su conforme parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore, quando il preside sia riconosciuto non idoneo all'esercizio delle funzioni direttive.

Il preside restituito al ruolo o alla categoria di provenienza, ai sensi del presente e dell'articolo 61, è assegnato ad una delle sedi disponibili e gli è attribuito lo stipendio che gli sarebbe spettato se non fosse mai uscito dal ruolo degli insegnanti o dalla seconda categoria di presidi. Qualora la restituzione al ruolo di provenienza sia disposta su domanda dell'interessato all'assegnazione della sede si provvede contemporaneamente ai trasferimenti e con l'osservanza dei relativi criteri.

I presidi delle scuole secondarie di avviamento professionale, non provenienti dal ruolo degli insegnanti perché nominati direttamente per concorso a posti di direttore con insegnamento di materie tecniche, vengono assegnati, nei casi contemplati dal presente e dall'articolo 61, alla cattedra di materie tecniche del tipo di scuola per cui hanno conseguito l'immissione nei ruoli.

Essi vengono destinati in una delle sedi disponibili all'atto dell'emanazione del provvedimento e sono inquadrati nella classe di stipendio dei professori di ruolo B, con gli aumenti periodici biennali eventualmente spettanti, come se avessero percorso l'intera carriera nel predetto ruolo.

Qualora la destinazione al ruolo degli insegnanti sia disposta su domanda, alla assegnazione della sede si provvede nei modi previsti dal terzo comma del presente articolo.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

CAPO I.

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

ART. 64.

(Trasferimenti).

I presidi e i professori possono essere trasferiti per domanda o per motivi di servizio.

L'elenco dei posti disponibili è pubblicato annualmente, a titolo indicativo, con l'ordinanza ministeriale che stabilisce i modi e i termini per la presentazione delle domande.

ART. 65.

(Trasferimenti per domanda dei capi d'Istituto).

I trasferimenti per domanda dei capi d'Istituto sono disposti con riguardo al merito, all'anzianità nel ruolo direttivo e alle esigenze di famiglia.

Il Ministro nomina, per ciascun ordine di scuole, una Commissione per la valutazione comparativa, secondo norme da stabilirsi per regolamento, dei titoli e delle esigenze di famiglia degli aspiranti al trasferimento nella stessa sede.

ART. 66.

(Trasferimenti per domanda dei professori).

I trasferimenti per domanda dei professori sono disposti tenendo conto congiuntamente del merito, dell'anzianità di servizio e di provate esigenze di famiglia.

I criteri di valutazione dei titoli e delle esigenze famigliari sono stabiliti dal regolamento con particolare riguardo alla qualità di vincitore di concorso per merito distinto.

ART. 67.

(Passaggio dei presidi ad altro tipo di Istituto).

I presidi dei Licei classici, dei Licei scientifici e degli Istituti magistrali hanno facoltà di chiedere il passaggio dall'uno all'altro dei predetti Istituti.

Il passaggio dei presidi da uno ad altro tipo d'Istituto tecnico o professionale è ammesso nei casi e alle condizioni che saranno stabiliti dal regolamento.

I passaggi previsti dai commi precedenti sono disposti con l'osservanza di quanto è prescritto per i trasferimenti dei capi d'Istituto.

ART. 68.

(Passaggio dei professori ad altro tipo di Istituto).

I professori che abbiano conseguito la nomina in ruolo per cattedra compresa in classe di concorso valevole per Istituti di tipo diverso possono ottenere per domanda il passaggio alle cattedre degli altri tipi di scuola per le quali la classe di concorso sia valida.

I passaggi da uno all'altro tipo di Istituto d'istruzione tecnica e professionale di pari grado sono ammessi per le cattedre e alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

I passaggi dagli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a quelli di istruzione tecnica e professionale, e viceversa, sono ammessi per le cattedre e alle condizioni che saranno stabilite nel modo previsto dal precedente comma.

I passaggi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono disposti insieme con i trasferimenti; quelli previsti dal terzo comma sono disposti dopo i trasferimenti e per non più di un quinto delle cattedre disponibili, sempreché gli aspiranti abbiano conseguito la qualifica di ordinari.

I passaggi sono disposti con i criteri stabiliti per i trasferimenti dei professori.

ART. 69.

(Trasferimenti e passaggi nella stessa sede).

Nell'ambito della stessa sede, la destinazione dei capi d'Istituto e dei professori da uno ad altro istituto dello stesso tipo e i passaggi consentiti dal primo comma degli articoli 67 e 68 sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti e ai passaggi da altra sede secondo le norme stabilite, rispettivamente, per i trasferimenti dei capi d'Istituto e dei professori.

ART. 70.

(Decorrenza dei trasferimenti e dei passaggi).

I trasferimenti e i passaggi per domanda sono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 30 giugno e hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli uni e gli altri non danno diritto a rimborso di spesa.

ART. 71.

(Ricorso).

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio disposti su domanda gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide sentita la Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 72.

(Assegnazione provvisoria di sede).

Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cui ai precedenti articoli, e in ogni caso non oltre il 31 luglio, il Ministro può assegnare, su domanda, capi d'Istituto e professori a sede diversa dalla propria, soltanto per motivi di famiglia e per la durata

dell'anno scolastico successivo, nei limiti e secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.

Le assegnazioni provvisorie non possono essere disposte se non per cattedre ad orario completo.

Al personale che ottenga l'assegnazione provvisoria ad altra sede compete il trattamento economico previsto per la sede cui è organicamente assegnato.

I presidi e i professori non possono essere assegnati in via provvisoria alle sedi dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità.

ART. 73.

(Trasferimento per incompatibilità nell'Istituto o nella sede).

I presidi e i professori sono trasferiti per motivi di servizio quando la loro permanenza nell'Istituto o nella sede sia incompatibile con l'interesse della scuola.

Il trasferimento è disposto dal Ministro, anche nel corso dell'anno scolastico, sentito il parere del Comitato della II Sezione del Consiglio Superiore.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Ministro entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

I motivi del trasferimento sono comunicati all'interessato ove ne faccia richiesta entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso previsto dal precedente comma l'interessato può esercitare, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dei motivi, la facoltà di ricorrere al Ministro e gli sarà consentito di prendere visione degli atti relativi al provvedimento impugnato e di presentare note aggiunte nel termine congruo che gli sarà assegnato.

Il ricorso è deciso su conforme parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

I presidi e i professori trasferiti a norma del presente articolo non possono essere restituiti alla sede dalla quale furono allontanati se non dopo tre anni e previo accertamento della cessazione dei motivi di incompatibilità.

ART. 74.

(Altre cause di trasferimento per servizio).

Fuori del caso previsto dal precedente articolo e indipendentemente dalla procedura in esso stabilita, i presidi e i professori possono essere trasferiti per motivi di servizio:

a) per restituzione al ruolo o categoria di provenienza, quando sia disposta d'ufficio;

b) per soppressione o trasformazione dell'Istituto;

c) per soppressione di cattedra.

Nel caso previsto dalla lettera c) la scelta dei professori da mantenere nell'Istituto è fatta in rapporto alle esigenze di famiglia e all'anzianità di servizio nella sede, da valutarsi secondo i criteri stabiliti per i trasferimenti su domanda.

I presidi e i professori da trasferire per soppressione o trasformazione dell'Istituto o per soppressione di cattedra hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili.

Gli uni e gli altri hanno titolo, per un triennio, alla precedenza assoluta su tutti gli altri eventuali aspiranti ai fini della restituzione, per domanda, alla sede dalla quale furono trasferiti.

ART. 75.

(Assegnazione per motivi di servizio ad altro tipo di scuola).

I presidi e i professori, che siano trasferiti dalla rispettiva sede per motivi di servizio, possono essere assegnati ad Istituti di tipo diverso compresi fra quelli per i quali è previsto il passaggio su domanda.

CAPO II.

COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO E DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

ART. 76.

(Comando).

I presidi e i professori possono, con il loro consenso, essere collocati in posizione di comando nei casi e con le modalità che saranno stabilite con apposita legge.

Il collocamento in tale posizione è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati.

ART. 77.

(Divieto di comando durante il periodo di prova).

Durante il periodo di prova i presidi e i professori non possono essere comandati o comunque avere altre destinazioni che li allontanino dall'esercizio delle proprie funzioni negli Istituti d'istruzione secondaria.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai capi di Istituto e ai professori che siano destinati all'estero per assumere rispettivamente la direzione o l'insegnamento nelle scuole italiane.

ART. 78.

(Dispensa dagli obblighi di servizio dei presidi e dei professori chiamati a far parte di Commissioni di concorso).

Il preside o professore chiamato a far parte di Commissioni esaminatrici di concorsi indetti per provvedere a posti della Amministrazione della pubblica istruzione o di altra Amministrazione statale è dispensato dall'osservanza dei suoi normali obblighi d'ufficio nel caso che le operazioni del concorso si svolgano in sede diversa da quella del proprio Istituto. Quando invece il concorso si svolge nella stessa sede e, sempreché ragioni speciali da valutarsi dal Ministro della pubblica istruzione non richiedano che sia provveduto diversamente, le operazioni del concorso debbono essere fissate in ore non comprese nell'orario d'ufficio del capo d'Istituto o del professore.

CAPO III.

RAPPORTI INFORMATIVI

ART. 79.

(Elementi del rapporto informativo).

Ogni anno, entro il mese di settembre, il capo d'Istituto redige, nei confronti di ciascun professore, un rapporto informativo in base ai seguenti elementi:

qualità morali e intellettuali; cultura generale e preparazione professionale; consuetudine di studio e attività scientifica; azione educativa e disciplinare; assiduità e rendimento didattico; collaborazione con i colleghi nello svolgimento del programma e con la presidenza; partecipazione alla vita dell'Istituto; estimazione goduta nella scuola e fuori della scuola.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità del docente.

Entro lo stesso termine, il provveditore agli studi redige, annualmente, per ciascun capo d'Istituto, un rapporto informativo tenendo conto degli elementi indicati nei precedenti commi e dei seguenti:

spirito di iniziativa e capacità organizzativa:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attitudine a valutare l'opera dei docenti; azione svolta in favore dell'organica impostazione dell'attività didattica, del coordinato svolgimento dei programmi, della collaborazione fra la scuola e le famiglie degli alunni, dell'attività parascolastica e del buon andamento didattico, disciplinare e amministrativo dell'Istituto.

Il rapporto informativo si conclude con uno dei seguenti giudizi complessivi: ottimo, valente, buono, sufficiente, insufficiente.

ART. 80.

(Comunicazione del giudizio).

Il giudizio complessivo è comunicato dal capo d'Istituto ai professori; dal provveditore agli studi ai capi d'Istituto.

La comunicazione è fatta su apposito modulo sul quale l'interessato segna la data della comunicazione e appone la propria firma.

Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

ART. 81.

(Ricorso).

Contro il giudizio complessivo i presidi o i professori possono, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Ministro, il quale decide sentita la Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore. Il ricorso può essere inoltrato in plico chiuso.

ART. 82.

(Rapporto informativo per il personale comandato).

Per i presidi e i professori che sono comandati a prestare servizio fuori della rispettiva scuola il rapporto informativo è redatto e il giudizio è espresso, in relazione all'opera svolta nell'esercizio delle mansioni loro affidate, dal capo d'Istituto o dell'ufficio dal quale temporaneamente dipendono.

ART. 83.

(Effetti del giudizio di « insufficiente »).

Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, il preside o professore che per due anni consecutivi sia giudicato « insufficiente » è sottoposto al procedimento stabilito dalla presente legge per la dispensa dal servizio.

ART. 84.

(Effetti delle sanzioni disciplinari).

Al preside o al professore cui nell'anno scolastico al quale si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

ART. 85.

(Mancata compilazione del rapporto informativo).

Nel caso che per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte dei competenti organi, si intende attribuito per gli anni stessi il giudizio dell'anno antecedente o quello dell'anno susseguente qualora questo ultimo risulti migliore.

Si applica anche nel caso previsto dal precedente comma la disposizione dell'articolo 84.

ART. 86.

(Revisione dei rapporti informativi).

Entro il mese di ottobre i provveditori agli studi trasmettono al Ministero, con le proprie osservazioni, i rapporti informativi redatti dai capi d'Istituto unendovi quelli da essi compilati nei confronti dei presidi degli Istituti della rispettiva provincia.

Quando i rapporti contengano giudizi discordi o manifestamente eccessivi od arbitrari il provveditore o il Ministero li rinviano a chi li ha redatti perché fornisca gli opportuni chiarimenti o vi apporti le necessarie rettifiche.

CAPO IV.

CONGEDI

ART. 87.

(Congedo ordinario).

I presidi e i professori hanno diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico che siano organizzati durante le vacanze estive deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo delle vacanze per i presidi e i professori che siano chiamati alla frequenza dei corsi stessi.

ART. 88.

(Congedo straordinario).

Fermo restando il diritto al congedo di cui al precedente articolo, ai presidi e ai professori possono essere accordati congedi straordinari per gravi motivi di famiglia o per comprovati motivi di salute. I congedi per motivi di famiglia non possono eccedere la durata di 15 giorni.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il richiedente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'interessato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario. Il congedo per esami è accordato per il tempo necessario per sostenere le relative prove.

In ogni caso, i congedi straordinari non possono superare complessivamente, nel corso dell'anno scolastico, la durata di due mesi.

ART. 89.

(Congedo straordinario per motivi di studio).

I presidi e i professori ai quali siano conferite dal Ministero della pubblica istruzione borse di studio di perfezionamento all'interno e all'estero sono collocati in congedo straordinario per il periodo di godimento della borsa.

La disposizione del precedente comma è applicabile ai presidi e ai professori ai quali, con l'assenso del Ministero stesso, siano conferite borse di studio da altre amministrazioni o Enti nazionali o stranieri.

ART. 90.

(Congedo straordinario per richiamo alle armi).

I presidi e i professori richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 91.

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il periodo di congedo ordinario ai professori non compete il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per il primo mese di congedo straordinario ai presidi e ai professori spettano tutti gli assegni, esclusi l'indennità di direzione o il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. Durante il secondo mese di congedo straordinario, e nel caso previsto dall'articolo 89 anche per i mesi successivi, gli assegni predetti sono ridotti di un quinto, ferma restando l'esclusione dal diritto all'indennità di direzione e al compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Al personale in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

Salvo quanto è previsto dal precedente articolo 22, i periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

ART. 92.

(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio).

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esso ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, esclusi l'indennità di direzione e il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per i periodi anteriore e successivo al parto durante i quali ha diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, il personale stesso è considerato in congedo straordinario per maternità, fatta eccezione per il periodo che cada nelle vacanze estive.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 93.

(Autorità competenti ad accordare i congedi).

Il congedo straordinario previsto dall'articolo 88 è accordato, fino alla concorrenza del primo mese, dal preside ai professori. Dei congedi da lui accordati il preside dà immediata comunicazione al provveditore agli studi.

In ogni altro caso, il congedo straordinario è accordato ai presidi e ai professori dal provveditore agli studi.

I capi di Istituto e i provveditori agli studi possono disporre accertamenti nei riguardi del personale che abbia chiesto il congedo straordinario per infermità.

CAPO V.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

ART. 94.

(Cause dell'aspettativa).

I presidi e i professori possono essere collocati in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'interessato, dal provveditore agli studi. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'interessato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

I provvedimenti adottati dal provveditore agli studi sono definitivi.

Non può disporsi del posto del preside o del professore collocato in aspettativa.

ART. 95.

(Aspettativa per servizio militare).

Il professore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

Il preside o professore richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo all'interessato compete lo stipendio più favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

ART. 96.

(Aspettativa per infermità).

L'aspettativa per infermità è disposta, di ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del preside o professore, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di 18 mesi.

Tuttavia, l'aspettativa che venga a scadere dopo il 30 aprile può essere prorogata, quando l'interesse della scuola lo richieda, fino al 15 giugno, tranne che nel caso di scadenza del periodo massimo.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'interessato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto a percepire tutti gli assegni esclusi l'indennità di direzione e il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono, altresì, a carico della Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, limitatamente alla parte eccedente le spese che siano a carico di Enti ed Istituti assistenziali, previdenziali e assicurativi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita nei casi e nella misura stabiliti per i dipendenti civili dello Stato.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni medico ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli interessati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

ART. 97.

(Aspettativa per motivi di famiglia).

Coloro che aspirano ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia debbono farne motivata domanda al provveditore agli studi.

La domanda è presentata dal professore al capo d'Istituto, il quale la trasmette al provveditore con proprio parere.

Il provveditore delibera sulla domanda entro un mese dalla data di ricevimento e ha facoltà, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

In ogni caso l'aspettativa non può scadere nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre, salvo che si tratti di scadenza del periodo massimo.

L'aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Durante l'aspettativa il preside o professore non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il preside o professore che cessa dalla aspettativa prende nel proprio ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in tale posizione.

ART. 98.

(Cumulo di aspettative).

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente articolo, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 96, quando tra essi non intercede un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, il provveditore agli studi può consentire al preside o al professore, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

ART. 99.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 96 e dall'articolo 98, il preside o professore che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, a sua domanda, in altri compiti attinenti alla sua preparazione.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 123.

CAPO VI.

ACCESSO ALLA CARRIERA
D'ISPETTORE CENTRALE

ART. 100.

(Ammissione ai concorsi).

L'ammissione dei presidi di prima e di seconda categoria e dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria ai concorsi per la nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica è disciplinata dalle norme in vigore.

CAPO VII.

DISCIPLINA

ART. 101.

(Rinvio).

Salvo quanto è previsto dagli articoli seguenti, al personale direttivo e docente si applicano in materia disciplinare le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi, nei casi in cui è richiesto, al parere della Commissione di disciplina o del Consiglio di Amministrazione quello della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 102.

(Sanzioni disciplinari).

Il personale direttivo e docente che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1°) la censura;
- 2°) la riduzione dello stipendio;
- 3°) la sospensione dal servizio;

4°) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad indennità;

5°) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

ART. 103.

(Criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari).

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La riduzione dello stipendio è inflitta per le trasgressioni più gravi di quelle punibili con la censura, purché non costituiscano grave insubordinazione e non compromettano l'onore e la dignità del preside o dell'insegnante.

Per la insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

ART. 104.

(Autorità competenti a infliggere sanzioni disciplinari).

La censura è inflitta dal preside ai professori; dal provveditore agli studi ai presidi e ai professori.

Tutte le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Ministro che, per quelle di grado superiore alla censura, provvede su conforme deliberazione della Giunta, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'interessato. Quando trattasi di capo d'Istituto la Giunta delibera, altresì, se alla sanzione debba essere congiunta la restituzione all'insegnamento.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato.

ART. 105.

(Durata ed effetti delle sanzioni disciplinari).

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dalla scuola con la priva-

zione dello stipendio per non meno di un mese e per non più di sei mesi.

La sospensione inflitta per un periodo non superiore a tre mesi determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico; tale ritardo è di tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale il preside o professore sia stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio dev'essere dedotto dal computo dell'anzianità.

Fermo restando quanto è previsto dal precedente articolo 7, coloro che sono incorsi nella destituzione non possono essere ammessi ad esercitare l'insegnamento negli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado statali e non statali.

ART. 106.

(Destituzione di diritto).

Quando un preside o un professore sia incorso nella destituzione di diritto prevista dall'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro delibera, su conforme parere della Giunta, se alla destituzione debba essere congiunta o meno la perdita del diritto a pensione o ad indennità.

La disposizione del precedente comma non si applica nei casi in cui la perdita del diritto a pensione sia comminata dalla legge.

ART. 107.

(Riabilitazione).

La riabilitazione di cui all'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è disposta dal Ministro, su domanda dell'interessato, sentita la II Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ART. 108.

(Interdizione dell'accesso alla scuola).

In caso di urgenza, il provveditore agli studi può interdire l'accesso alla scuola ai presidi e ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Parimenti, il capo d'Istituto può interdire l'accesso alla scuola ai professori.

Si fa luogo all'interdizione dell'accesso alla scuola quando il preside o il professore possa con la sua presenza essere cagione, per sua colpa, di disordini o di scandalo, o quando, per fatti sopravvenuti, vi sia

serio motivo di ritenere che l'azione educativa e didattica dell'uno o dell'altro sia gravemente scaduta o impedita.

L'interdizione dell'accesso alla scuola non comporta sospensione del trattamento economico ed è revocata di diritto qualora entro 30 giorni non sia seguita dalla sospensione cautelare dal servizio prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 109.

(Procedimento per l'irrogazione della censura).

In caso di lieve trasgressione l'autorità competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto assegnando all'interessato un termine non superiore a dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni.

La sanzione deve essere motivata e comunicata all'interessato per iscritto.

I presidi e i provveditori agli studi sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero copia della comunicazione della censura insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

La contestazione è fatta nelle forme prescritte dall'articolo 111.

ART. 110.

(Ricorso gerarchico).

Contro il provvedimento con cui è inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro, il quale decide sentita la Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 111.

(Formalità per la contestazione degli addebiti).

Quando dagli accertamenti compiuti dalle autorità locali e fatti eseguire direttamente dal Ministero risulti che vi sia luogo a procedere a carico di un preside o di un professore, il Ministero contesta gli addebiti all'interessato invitandolo a presentare le giustificazioni.

La comunicazione delle contestazioni è fatta per il tramite delle Autorità scolastiche locali.

La comunicazione deve risultare da dichiarazione dell'interessato scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di ricevere le contestazioni o di rilasciare la dichiara-

zione di cui al precedente comma deve risultare da attestazione scritta del preside o del provveditore incaricato della comunicazione.

Qualora la consegna personale non sia possibile la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti sono fatte mediante pubblicazione nell'albo del provveditorato agli studi.

ART. 112.

(Presentazione delle giustificazioni).

Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni al capo dell'ufficio che ha curato la consegna del foglio contenente le contestazioni.

Il provveditore agli studi o il preside che riceve le giustificazioni deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al Ministero.

È in facoltà dell'interessato di presentare le giustificazioni in plico chiuso perché sia così trasmesso al Ministero.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi e per non più di quindici giorni dal Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

ART. 113.

(Valutazione delle giustificazioni).

In base alle risultanze degli accertamenti e delle giustificazioni dell'interessato, il Ministro, su relazione del direttore generale competente:

ordina l'archiviazione degli atti, quando risulti che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente;

infligge la censura, quando ravvisi che la trasgressione accertata sia punibile con tale sanzione;

dispone un supplemento di istruttoria, qualora giudichi necessarie ulteriori indagini;

ordina la trasmissione degli atti alla Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore, quando ritenga che il caso sia sufficientemente istruito e che per la mancanza adde-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bitata possa applicarsi una sanzione più grave della censura.

Dell'ordine di archiviazione degli atti è data notizia all'interessato.

ART. 114.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

Il procedimento disciplinare davanti alla Giunta si svolge con l'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla seduta per la trattazione orale può intervenire un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione all'uopo delegato dal Ministro.

La Giunta adotta le proprie deliberazioni con le modalità stabilite dall'articolo 112 del citato testo unico, fatta eccezione per quelle di cui al quinto comma, lettera c), dello stesso articolo.

ART. 115.

(Rinnovazione della trattazione orale).

Qualora la trattazione orale del procedimento non possa essere esaurita in una seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla sostituzione totale o parziale dei componenti della Giunta, la trattazione orale è rinnovata.

Parimenti, la trattazione orale è rinnovata, e si svolge dinanzi alla Giunta quale è costituita al momento della rinnovazione, qualora la conclusione del procedimento sia stata sospesa in attesa di ulteriori indagini.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità o di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri della Giunta presenti alla seduta, ovvero uno di costoro per impedimento fisico non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata.

Si applicano ai componenti della Giunta le disposizioni dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO VIII.

INCOMPATIBILITÀ
E CUMULO DI IMPIEGHI

ART. 116.

(Rinvio).

Fermo restando quanto è previsto dalla presente legge circa l'esercizio, nei casi consentiti, delle professioni libere e dell'insegna-

mento a titolo privato, ai presidi e ai professori si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le attività incompatibili con la qualità d'impiegato dello Stato e il divieto di cumulo d'impieghi.

La decadenza dall'impiego, nei casi previsti dall'articolo 63 del citato testo unico, è dichiarata con proprio decreto dal Ministro, sentita la Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

Le autorità scolastiche hanno l'obbligo di denunciare al Ministero i casi d'incompatibilità dei quali siano venuti comunque a conoscenza.

CAPO IX.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO — RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

ART. 117.

(Dimissioni).

Il preside o professore può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Egli deve presentare le dimissioni per iscritto ed è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del preside o professore dimissionario.

Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dal servizio.

Se al momento in cui il preside o professore non sospeso cautelamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

ART. 118.

(Trattamento di quiescenza).

Il preside o professore dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia

raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi il dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

ART. 119.

(Dimissioni delle coniugate).

Il personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasto successivamente vedovo con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso al personale predetto un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

ART. 120.

(Decadenza dall'impiego).

Oltre che negli altri casi previsti dalla presente legge, il preside o professore incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una Autorità straniera senza autorizzazione del Ministro;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero rimanga assente dalla scuola per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza dall'impiego, nei casi previsti dalle lettere c) e d), è disposta previo parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 121.

(Effetti della decadenza).

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quie-

scenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il preside o professore decaduto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 120 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

ART. 122.

(Dispensa dal servizio).

I presidi e i professori ordinari sono dispensati dal servizio quando siano riconosciuti non più idonei fisicamente o didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.

La dispensa per inidoneità fisica è promossa sempreché non sia possibile l'utilizzazione, su domanda, dell'interessato in altri compiti attinenti alla sua preparazione.

La dispensa è disposta dal Ministro su conforme parere della Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore e può essere adottata anche nel corso dell'anno scolastico.

È fatto salvo in ogni caso il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Restano ferme le disposizioni della presente legge concernenti la dispensa dal servizio per sfavorevole esito del periodo di prova.

ART. 123.

(Procedimento per la dispensa dal servizio).

L'accertamento della diminuita o cessata idoneità didattica del preside o del professore è fatto dal Ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

L'accertamento della inidoneità fisica è fatto mediante visita medica collegiale. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Il Ministero comunica all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover proporre la dispensa concedendogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, gli atti sono inviati alla Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore per il parere prescritto dall'articolo precedente.

L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente dalla Giunta.

ART. 124.

(Collocamento a riposo).

I presidi e i professori sono collocati a riposo d'ufficio al termine dell'anno scolastico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Sono, inoltre, collocati a riposo, a domanda, secondo le disposizioni vigenti per gli altri dipendenti civili dello Stato.

ART. 125.

(Riammissione in servizio).

I presidi e i professori cessati dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo o decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'articolo 120, lettere *b*) e *c*), possono essere riammessi in servizio.

Possono inoltre essere riammessi in servizio i presidi e i professori dispensati per inidoneità fisica quando, cessata la causa che determinò la dispensa, risultino incondizionatamente idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Il personale femminile dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 120, lettera *a*), può essere riammesso in servizio quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

In ogni caso la riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio o speciale.

ART. 126.

*(Decorrenza della riammissione —
Trattamento economico).*

La domanda di riammissione in servizio deve essere presentata entro il 15 giugno; la riammissione è disposta, con assegnazione ad una delle sedi rimaste disponibili dopo il movimento annuale e le eventuali nomine di vincitori di concorso, a decorrere dal primo ottobre successivo.

Il personale riammesso in servizio riprende nel ruolo cui apparteneva la posizione raggiunta all'atto della cessazione e ha diritto al trattamento economico che gli compete, in base alla propria anzianità, omesso l'intervallo fra il momento della cessazione e quello della riammissione.

TITOLO V.**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****ART. 127.**

*(Infrazioni disciplinari commesse
prima dell'entrata in vigore della presente legge).*

Per le infrazioni disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore della presente

legge si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole all'interessato.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti commessi, in parte anteriori o in parte posteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'interessato.

ART. 128.

(Procedimenti già trasmessi alla Giunta).

I procedimenti disciplinari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già trasmessi alla Giunta della II Sezione del Consiglio Superiore e dei quali sia stata fissata la data per la trattazione orale, proseguiranno dinanzi alla Giunta nelle forme stabilite dal capo IX del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367. Sulle deliberazioni adottate dalla Giunta, il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 104 della presente legge.

ART. 129.

(Procedimenti non trasmessi alla Giunta).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Giunta alla data predetta e adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 113 della presente legge. Trascorso tale termine senza che nessun provvedimento sia stato comunicato all'interessato, il procedimento si estingue.

ART. 130.

(Insegnanti dei ruoli speciali transitori).

Agli insegnanti che continuano ad appartenere ai ruoli speciali transitori si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto non siano in contrasto con quelle del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, e dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

ART. 131.

*(Riscatto o riconoscimento
del servizio non di ruolo).*

Nei riguardi dei presidi e dei professori degli Istituti di istruzione secondaria che ottengano ai sensi delle vigenti disposizioni

il riscatto o il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza del servizio non di ruolo prestato nei predetti istituti si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262

ART. 132.

(Rinvio).

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni in vigore che non siano incompatibili con quelle della legge stessa.

Al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione secondaria si applicano in materia di stato giuridico, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino all'emanazione della legge prevista dal 1° comma del precedente articolo 76, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente, restano in vigore le speciali disposizioni vigenti in materia.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PROFESSORI NEI VARI RUOLI
(articolo 16)

RUOLO A	RUOLO B	RUOLO C
<p>Insegnanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> del Liceo classico, del Liceo scientifico (*); dell'Istituto magistrale (*); degli Istituti tecnici (*); della Scuola di magistero professionale per la donna (*); degli Istituti professionali(*) 	<p>Insegnanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> della Scuola media; delle Scuole tecniche; della Scuola professionale femminile; delle Scuole e dei corsi secondari di avviamento; di disegno nel liceo scientifico, nell'Istituto magistrale e nell'Istituto tecnico per geometri; di musica e canto nell'istituto magistrale. 	<p>Insegnanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> del giardino d'infanzia annesso all'Istituto magistrale.
<p>Gli insegnanti di educazione fisica sono iscritti nel ruolo B.</p>		
<p>(*) Purché non esplicitamente assegnati ad altri ruoli nella tabella o negli ordinamenti dei singoli tipi di scuola o istituto.</p>		